



Dipartimento: DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE E TERRITORIO

Direzione Regionale: AGRICOLTURA

Area: SERVIZI TECNICI E SCIENTIFICI

DETERMINAZIONE

N. A7171 del 22/12/2010

Proposta n. 21402 del 13/12/2010

Oggetto:

D.Lgs. 214/2005 - misure fitosanitarie contro la diffusione dell'organismo nocivo *Clavibacter michiganensis* subsp. *michiganensis* agente del cancro batterico del pomodoro.

Proponente:

Estensore	GIROLAMI MARCO	_____
Responsabile del procedimento	GIROLAMI MARCO	_____
Responsabile dell' Area	G. SINATRA	_____
Direttore Regionale	R. OTTAVIANI	_____
Direttore Dipartimento	L. FEGATELLI	_____
Protocollo Invio		_____
Firma di Concerto		_____

OGGETTO: D.Lgs. 214/2005 - misure fitosanitarie contro la diffusione dell'organismo nocivo *Clavibacter michiganensis* subsp. *michiganensis* agente del cancro batterico del pomodoro.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE E TERRITORIO

su proposta del Direttore Regionale Agricoltura;

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002 n.6, concernente "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale regionale" e successive modificazioni;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale n.1 del 6 settembre 2002 e successive modificazioni;

VISTO il D.lgs. n. 214 del 19.08.2005 concernente "Attuazione della Direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali";

VISTO il D.M. 14 aprile 1997 concernente il "Recepimento delle direttive della Commissione n. 93/61/CEE del 2 luglio 1993 e n. 93/62/CEE del 5 luglio 1993, relative alle norme tecniche sulla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi";

VISTA la Legge Regionale 11 giugno 1996, n. 20, concernente: "Disciplina del Servizio Fitosanitario Regionale in attuazione della Direttiva 91/683/CEE del Consiglio del 19.12.1991 e del Decreto Legislativo 30.12.1992, n.536";

VISTE la note prot. n.357 del 16/08/2010 e prot. n. 153643 del 06/09/2010 con le quali il Dipartimento di Protezione delle Piante dell'Università della Tuscia di Viterbo ha comunicato di aver analizzato numerosi campioni di piantine di pomodoro e che queste sono risultate positive alla presenza di *Clavibacter michiganensis* subsp. *michiganensis* e di poter stimare dalle informazioni in proprio possesso che oltre 300 ettari coltivati a pomodoro nel viterbese risultavano interessati da tale patologia;

VISTA la nota prot. n. 18S/l.f/10 del 06/09/2010 con la quale il Centro di Ricerca e Sperimentazione in Agricoltura "Basile Caramia" ha comunicato il ritrovamento di *Clavibacter michiganensis* subsp. *michiganensis* in seguito ad analisi di laboratorio effettuate su piante e semi di pomodoro di varietà UNO ROSSO lotto R325 provenienti da un vivaio con sede nella provincia di Latina;

VISTA la nota prot. n. 25465 del 15/11/2010 con la quale il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, sulla base di segnalazioni di presenza di *Clavibacter michiganensis* subsp. *michiganensis* provenienti da diverse regioni d'Italia, ha ravvisato la necessità che "i Servizi Fitosanitari Regionali applichino misure fitosanitarie ufficiali su vegetali e prodotti vegetali coltivati, prodotti o utilizzati dal produttore o comunque presenti nella sua azienda, appartenenti o derivanti dal lotto di seme di pomodoro varietà UNO ROSSO lotto R325";

CONSIDERATO che l'organismo nocivo *Clavibacter michiganensis* subsp. *michiganensis*, è organismo da quarantena di cui deve essere vietata l'introduzione e la diffusione in tutti gli Stati Membri della Comunità Europea, ai sensi dell'art.6 comma 1 del D.lgs. 214/2005, in quanto riportato nell'Allegato II, Parte A, Sezione II al medesimo decreto legislativo;

CONSIDERATO che nei vivai e nei terreni in cui è stato coltivato pomodoro di varietà UNO Rosso lotto R325 esiste la possibilità che gli stessi siano stati contaminati da *Clavibacter michiganensis* subsp. *michiganensis* presente nei semi e nelle piantine;

RITENUTO necessario pertanto, ai sensi dell'art. 50 del D.lsg. 214/2005, imporre agli operatori laziali interessati dalla coltivazione di pomodoro varietà UNO ROSSO lotto R325, prescrizioni e specifiche misure fitosanitarie;

VISTO l'Allegato "Misure fitosanitarie per l'eradicazione dell'organismo nocivo *Clavibacter michiganensis* subsp. *michiganensis*" facente parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

RITENUTO di dover approvare l'Allegato "Misure fitosanitarie per l'eradicazione dell'organismo nocivo *Clavibacter michiganensis* subsp. *michiganensis*" facente parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

DETERMINA

ai sensi dell'art. 50 del D.lsg. 19 agosto 2005, n. 214

1. di approvare l'Allegato "Misure fitosanitarie per l'eradicazione dell'organismo nocivo *Clavibacter michiganensis* subsp. *michiganensis*" facente parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. di imporre a tutti i vivai del Lazio che nel 2010 hanno prodotto piantine con semi di pomodoro di varietà UNO ROSSO lotto R325 di attuare le misure di cui alla parte A dell'Allegato "Misure fitosanitarie per l'eradicazione dell'organismo nocivo *Clavibacter michiganensis* subsp. *michiganensis*";
3. di imporre a tutte le aziende agricole del Lazio che nell'anno 2010 hanno coltivato pomodoro di varietà UNO ROSSO lotto R325 o che sono state interessate da infezioni accertate di *Clavibacter michiganensis* subsp. *michiganensis*, di attuare le misure di cui alla parte B dell'Allegato "Misure fitosanitarie per l'eradicazione dell'organismo nocivo *Clavibacter michiganensis* subsp. *michiganensis*".

E' fatto obbligo a tutte le aziende vivaistiche del Lazio, accreditate ai sensi del D.M. 14 aprile 1997 per la produzione di orticole, di esercitare un controllo continuo e accurato sulle giovani piante di solanacee in crescita, con particolare riguardo al pomodoro, al fine di accertare precocemente sintomi riconducibili alla presenza di *Clavibacter michiganensis* subsp. *michiganensis* e, in caso di sintomi sospetti, sospendere immediatamente la commercializzazione, informandone tempestivamente il Servizio Fitosanitario Regionale.

E' fatto obbligo a chiunque rilevi qualsiasi manifestazione atipica a carico di vegetali di pomodoro ascrivibile alla presenza di organismi nocivi, di informare immediatamente il Servizio Fitosanitario Regionale, ai sensi dell'art. 8 punto 1 del D.lgs. 214/2005.

L' inosservanza delle prescrizioni sopra impartite sarà punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 54, comma 23, del D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 214.

Il Direttore del Dipartimento
(Luca Fegatelli)

ALLEGATO

MISURE FITOSANITARIE PER L'ERADICAZIONE DELL'ORGANISMO NOCIVO *Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis*

Parte A - DISPOSIZIONI PER LE AZIENDE VIVAISTICHE

I vivai che hanno prodotto piantine di pomodoro a partire da seme di varietà UNO Rosso lotto R325 devono attenersi alle seguenti disposizioni:

1. le strutture utilizzate per la produzione di piantine di pomodoro UNO ROSSO R325, prima di essere riutilizzate per produrre altre piantine di solanacee, devono essere disinfettate secondo le disposizioni riportate nella parte C del presente allegato;
2. i contenitori utilizzati devono essere nuovi o disinfettati secondo quanto stabilito nella parte C;
3. il substrato di coltura utilizzato deve essere vergine o adeguatamente sterilizzato;
4. i macchinari, i bancali, gli utensili e qualsiasi altro oggetto utilizzato nell'azienda che sia venuto a contatto con le piante di pomodoro devono essere disinfettati secondo le disposizioni riportate nella parte C;
5. le giovani piante di solanacee, con particolare riguardo al pomodoro, devono essere accuratamente controllate al fine di accertare precocemente sintomi riconducibili alla presenza di *Clavibacter michiganensis* subsp. *michiganensis* e, in caso di sintomi sospetti, deve essere sospesa immediatamente la commercializzazione, e data tempestiva informazione al Servizio Fitosanitario Regionale.

Parte B - DISPOSIZIONI PER LE AZIENDE AGRICOLE

Negli appezzamenti che nel 2010 sono stati interessati dalla coltivazione di pomodoro di varietà UNO ROSSO lotto R325 devono essere rispettati i seguenti obblighi:

1. fino a settembre 2012 è vietato mettere a dimora piante di pomodoro e devono essere eliminate eventuali piante di solanacee infestanti;
2. i residui vegetali di pomodoro UNO Rosso lotto R325, eventualmente ancora presenti, devono essere bruciati immediatamente;
3. i macchinari e qualsiasi altro oggetto utilizzato nell'azienda che sia venuto a contatto con le piante di pomodoro UNO ROSSO lotto R325 o con i relativi terreni di coltivazione, devono essere disinfettati secondo le disposizioni riportate nella parte C;
4. le operazioni colturali devono essere effettuate separatamente da quelle eseguite negli altri appezzamenti aziendali.

Parte C - DISPOSIZIONI PER LA DISINFEZIONE FISICA O CHIMICA DI ATTREZZATURE CONTAMINATE DA *Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis*

Per la disinfezione delle strutture, attrezzature, macchinari e contenitori venuti a contatto con le piante contaminate da *Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis* o con i relativi terreni di coltivazione, occorre procedere utilizzando in alternativa una delle seguenti modalità:

FISICA: detersione delle parti interessate in modo da asportare ogni residuo di terra o di materiale vegetale e successiva disinfezione con trattamento a vapore mediante lancia a pressione, alla temperatura di 100-120 °C;

CHIMICA: detersione delle parti interessate in modo da asportare ogni residuo di terra o di materiale vegetale e successiva irrorazione con una soluzione di sodio ipoclorito all'1%, miscelando 1 litro di sodio ipoclorito al 6-7% di cloro attivo a 100 litri di acqua, o altra soluzione ad efficacia antibatterica.